

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 401 DEL 19/06/2020**

OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRARRE OPERAZIONE DI SOSPENSIONE DELLE QUOTE CAPITALI 2020 E 2021 DEI MUTUI CONTRATTI CON LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 105 del 28/05/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la deliberazione n. 33 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Considerato che:

- si è stimato un rilevante calo delle entrate tributarie (RC Auto, imposta provinciale di trascrizione e in misura minore tributo ambientale provinciale) causato dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e si prevedono maggiori spese correlate alla necessità di garantire tutela alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- che sia il D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 sia il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (anche denominato "Decreto Rilancio") prevedono norme e finanziamenti utili ma non sufficienti per rispettare l'equilibrio finanziario;
- che, in particolare, l'art. 113 del D.L. "Rilancio" prevede che *" 2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento"*.

Visto l'accordo quadro stipulato tra ABI, ANCI ed UPI finalizzato a promuovere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui degli enti locali in scadenza nell'anno 2020, in ragione delle gravi difficoltà finanziarie causate dall'epidemia Covid-19;

Rilevato che con decreto del Presidente n. 112 del 17/06/2020, in considerazione di quanto sopra esposto, la Provincia di Reggio Emilia ha valutato la necessità di intervenire con azioni straordinarie di rimodulazione del debito, in particolare per quanto riguarda Banca Europea per gli Investimenti (di seguito BEI) nel Decreto si dava atto che:

- la Provincia di Reggio Emilia ha stipulato un contratto di apertura di credito con BEI in data 03/07/2006 (rep. 15213, n. finanziamento 23552) sul quale sono state effettuate quattro erogazioni distinte:
 1. Prima erogazione: € 2.152.660 anno 2007 - 20 anni - tasso fisso 4.185%;
 2. Seconda erogazione: € 9.486.000 anno 2008 - 20 anni - tasso fisso 4.483%;
 3. Terza erogazione: € 10.399.350 anno 2009 - 20 anni - tasso fisso 3.838%;
 4. Quarta erogazione: € 2.163.485 anno 2010 - 20 anni - tasso fisso 4.008%;
- il debito residuo al 31/12/2019 dei suddetti mutui ammonta a € 12.725.883,59;
- la quota capitale prevista in ammortamento per il 2020 ammonta a € 1.285.397,22 e per il 2021 ammonta a € 1.339.208,21;
- è stata richiesta in data 21/05/2020 a BEI la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale dei mutui per il 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- si è avuto un confronto tra funzionari BEI e il Servizio Bilancio della Provincia di Reggio Emilia tramite call conference e corrispondenza via e-mail, con una proposta da parte di BEI consistente in un riproporzionamento sulle quote capitali rimanenti a decorrere dal termine della sospensione, senza modifica della data di scadenza originaria e senza modifica dei tassi d'interesse;

Considerato che col medesimo Decreto del Presidente n. 112 del 17/06/2020 il Servizio Bilancio veniva autorizzato a proseguire la negoziazione con BEI sulla base delle linee guida sopra indicate;

Considerato inoltre che si è ritenuto di effettuare la richiesta di sospensione alle quote capitali in scadenza nell'anno 2020 e 2021, per ridurre gli effetti finanziari e conformarsi pienamente alle caratteristiche fissate nel citato Accordo Quadro ABI - ANCI/UPI. Infatti pur non essendovi direttamente riferibile, in quanto BEI non aderisce all'Associazione Bancaria Italiana trattandosi di Ente sovranazionale, Organo dell'Unione Europea di cui tutti i paesi membri sono azionisti, la sospensione proposta dalla Banca presenta condizioni del tutto analoghe a quelle descritte nel citato Accordo Quadro, e pertanto si ritiene che le disposizioni del comma 2 dell'art. 113 del D.L. 34/2020 possano applicarsi per analogia anche alla presente operazione e quindi che tale sospensione possa avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Dato atto che:

1. in data 16/06/2020 BEI ha accolto le richieste dell'amministrazione comunicando che procederà alla sospensione delle quote capitali dei mutui in oggetto per l'anno 2020 e 2021 secondo i piani d'ammortamento indicativi precedentemente inviati con mail del

- 11/06/2020, cui seguiranno, entro 10 giorni dalla sottoscrizione delle modifiche contrattuali i piani di ammortamento definitivi;
2. in data 18/06/2020 BEI ha trasmesso la lettera di modifica contrattuale per la Convenzione (allegato n. 1);
 3. gli interessi da corrispondere alla scadenza del 30 giugno 2020 sono quelli di cui ai piani di ammortamento attualmente in vigore;

visti inoltre:

– l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147 bis e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

– l'art. 7, comma 2, del D.L. 78/2015 che prevede che fino al 2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione;

– il decreto del Presidente n. 333 del 18/12/2018 con il quale la Provincia ha attribuito l'incarico dirigenziale e le conseguenti responsabilità di direzione del Servizio Bilancio, ai sensi dell'Art. 50, c. 10 del TUEL, degli Artt. 107 e 109 del TUEL e sulla base dei criteri generali di cui all'art. 18 del Vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, alla dott.ssa Claudia Del Rio, a decorrere dal 27/12/2018;

Rilevato che il decreto 112 del 17/6/2020 dava mandato al Servizio Bilancio di gestire tutte le fasi relative all'operazione di sospensione del pagamento della quota capitale del mutuo BEI, autorizzando altresì il Dirigente del Servizio Bilancio ad apportare eventuali variazioni o integrazioni ai prestiti e alle condizioni di massima descritte in premessa, al fine di perfezionare le operazioni secondo le condizioni definitive proposte da BEI;

Visto l'obiettivo di gestione n. R02G1OG2 del PEG 2020;

accertata, inoltre, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

dato atto che il Responsabile del Procedimento a norma della L. 241/90 è la Responsabile dell'U.O. Gestione Bilancio e Investimenti Valeria Broccoli;

DETERMINA

- di aderire alla sospensione del pagamento delle quote capitali 2020-2021 concessa da BEI in ragione delle rilevanti difficoltà finanziarie causate dall'emergenza epidemiologica Covid-19, relativamente ai mutui individuati in premessa, procedendo alla rimodulazione dei relativi piani d'ammortamento, in linea con i piani indicativi inviati da BEI in data 11/06/2020, allegati al presente atto, dando atto che i piani definitivi saranno consegnati da BEI entro 10 giorni dalla sottoscrizione delle modifiche contrattuali, come da punto 3 dello schema allegato n.1;

- di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione delle necessarie modifiche contrattuali come dallo schema allegato n. 1, in forza di quanto disposto dal Decreto del Presidente n. 112 del 17/06/2020;
- di corrispondere alla scadenza di giugno 2020 gli interessi secondo il piano di ammortamento attualmente in vigore;
- di corrispondere a partire dalla scadenza di dicembre 2020 le quote interessi di cui al nuovo piano di ammortamento;
- di garantire le rate semestrali di ammortamento mediante delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL, aggiornate in base ai nuovi piani di ammortamento, che dovranno essere trasmesse a BEI entro il 30 luglio 2020, come previsto dall'art. 6 dello schema allegato n.1;

Reggio Emilia, lì 19/06/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



PER E-MAIL

Provincia di Reggio Emilia

Corso Garibaldi, 59

I-42121 Reggio Emilia

Alla cortese attenzione di: Dott.ssa Claudia Del Rio, Dirigente del Servizio Bilancio

Lussemburgo, 18 giugno 2020

JU/OPS2/SEE/AIA/al N. 2020-1331

EIB – Corporate use

Oggetto: SVILUPPO INTEGRATO REGGIO EMILIA (SERAPIS 2005-0639; FI 23.552)

Contratto di apertura di credito tra la Banca europea per gli investimenti (di seguito la "**Banca**") e la Provincia di Reggio Emilia (di seguito il "**Prenditore**") sottoscritto in data 3 luglio 2006, come successivamente modificato (di seguito il "**Contratto di Prestito**")

Tranche n. 43597 erogata il 16 aprile 2007 ai sensi del Contratto di Prestito (la "**Tranche 1**")

Tranche n. 43609 erogata il 30 maggio 2008 ai sensi del Contratto di Prestito (la "**Tranche 2**")

Tranche n. 43616 erogata il 30 gennaio 2009 ai sensi del Contratto di Prestito (la "**Tranche 3**")

Tranche n. 43629 erogata il 30 giugno 2010 ai sensi del Contratto di Prestito (la "**Tranche 4**" e la Tranche 1, la Tranche 2, la Tranche 3 e la Tranche 4, singolarmente, la "**Tranche**")

Egregi Signori,

facciamo riferimento al Contratto di Prestito. I termini definiti e le espressioni utilizzate nel Contratto di Prestito, ove non diversamente richiesto dal contesto o altrimenti definiti nella presente lettera di modifica (di seguito definita la "**Lettera**"), hanno lo stesso significato quando usati nella presente Lettera. Gli allegati alla presente Lettera costituiscono parte integrante della presente Lettera.

1. CONTESTO

Facciamo riferimento alla richiesta del Prenditore pervenuta tramite e-mail del 18 maggio 2020 e alle successive interlocuzioni, con cui il Prenditore:

- (i) ci ha informati dell'impatto della pandemia da COVID-19 sulle attività del Prenditore, con particolare riferimento alla diminuzione delle entrate correnti dovuta all'esaurimento di alcune fonti fiscali ovvero alla temporanea rinuncia ad altre fonti, all'emergere di spese di emergenza per garantire misure sanitarie ed economiche a favore delle comunità locali e agli ulteriori tagli alle spese con conseguente un impatto sui servizi essenziali; e
- (ii) ci ha chiesto, pertanto, di modificare i termini di rimborso relativi alle erogazioni effettuate dalla Banca ai sensi del Contratto di Prestito.

2. MODIFICA DEI TERMINI DI RIMBORSO / CONFERMA DEL TASSO DI INTERESSE

- 2.1. A.** Il Prenditore rimborserà l'importo della Tranche 1 non ancora rimborsato al 30 giugno 2020 in 10 (dieci) rate semestrali costanti per capitale e interessi, la prima rata con scadenza il 30 giugno 2022 e l'ultima rata con scadenza il 31 dicembre 2026.
- B.** Il Prenditore rimborserà gli interessi relativi alla Tranche 1 con le seguenti modalità:



- (i) alla data di pagamento del 30 giugno 2020 gli interessi dovranno essere corrisposti secondo il piano di ammortamento attualmente in vigore;
 - (ii) a partire dalla data di pagamento del 31 dicembre 2020 (inclusa), il Prenditore corrisponderà gli interessi semestralmente alle date di pagamento secondo il nuovo piano di ammortamento di cui al successivo paragrafo 3 della presente Lettera.
- 2.2.** A. Il Prenditore rimborserà l'importo della Tranche 2 non ancora rimborsato al 30 giugno 2020 in 12 (dodici) rate semestrali costanti per capitale e interessi, la prima rata con scadenza il 30 giugno 2022 e l'ultima rata con scadenza il 31 dicembre 2027.
- B. Il Prenditore rimborserà gli interessi relativi alla Tranche 2 con le seguenti modalità:
 - (i) alla data di pagamento del 30 giugno 2020 gli interessi dovranno essere corrisposti secondo il piano di ammortamento attualmente in vigore;
 - (ii) a partire dalla data di pagamento del 31 dicembre 2020 (inclusa), il Prenditore corrisponderà gli interessi semestralmente alle date di pagamento secondo il nuovo piano di ammortamento di cui al successivo paragrafo 3 della presente Lettera.
- 2.3.** A. Il Prenditore rimborserà l'importo della Tranche 3 non ancora rimborsato al 30 giugno 2020 in 14 (quattordici) rate semestrali costanti per capitale e interessi, la prima rata con scadenza il 30 giugno 2022 e l'ultima rata con scadenza il 31 dicembre 2028.
- B. Il Prenditore rimborserà gli interessi relativi alla Tranche 3 con le seguenti modalità:
 - (i) alla data di pagamento del 30 giugno 2020 gli interessi dovranno essere corrisposti secondo il piano di ammortamento attualmente in vigore;
 - (ii) a partire dalla data di pagamento del 31 dicembre 2020 (inclusa), il Prenditore corrisponderà gli interessi semestralmente alle date di pagamento secondo il nuovo piano di ammortamento di cui al successivo paragrafo 3 della presente Lettera.
- 2.4.** A. Il Prenditore rimborserà l'importo della Tranche 4 non ancora rimborsato al 30 giugno 2020 in 15 (quindici) rate semestrali costanti per capitale e interessi, la prima rata con scadenza il 30 giugno 2022 e l'ultima rata con scadenza il 30 giugno 2029.
- B. Il Prenditore rimborserà gli interessi relativi alla Tranche 4 con le seguenti modalità:
 - (i) alla data di pagamento del 30 giugno 2020 gli interessi dovranno essere corrisposti secondo il piano di ammortamento attualmente in vigore;
 - (iii) a partire dalla data di pagamento del 31 dicembre 2020 (inclusa), il Prenditore corrisponderà gli interessi semestralmente alle date di pagamento secondo il nuovo piano di ammortamento di cui al successivo paragrafo 3 della presente Lettera.
- 2.5.** Il Tasso Fisso applicato all'importo non ancora rimborsato di ciascuna Tranche rimane invariato e, pertanto, rimarrà valido quello comunicato al Prenditore nella relativa Comunicazione.

3. NUOVO PIANO DI AMMORTAMENTO

I termini di rimborso di ciascuna Tranche (che includeranno gli interessi a partire dalla data di pagamento del 31 dicembre 2020) saranno recepiti nel nuovo piano di ammortamento consegnato dalla Banca al Prenditore entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla Data di Efficacia della presente Lettera.

4. MODIFICHE AL CONTRATTO DI PRESTITO

- 4.1.** Gli Articoli 13.01 e 13.02 del Contratto di Prestito vengono sostituiti da un nuovo Articolo 13.01 con il seguente testo, e l'attuale Articolo 13.03 viene rinumerato 13.02:

«13.01 Comunicazioni

13.01A Forma delle comunicazioni

- (a) Ogni notifica o altra comunicazione resa ai sensi del presente Contratto deve avvenire per iscritto e, salvo che sia diversamente previsto, può essere effettuata



tramite lettera e posta elettronica.

- (b) Le notifiche e le altre comunicazioni, per le quali vengono fissati dei periodi di tempo nel presente Contratto o che fissano esse stesse dei periodi vincolanti per il destinatario, devono essere effettuate con consegna a mano, lettera raccomandata o posta elettronica. Tali notifiche e comunicazioni si riterranno essere state ricevute dall'altra Parte:
 - (i) alla data della consegna nel caso di una lettera consegnata a mano o lettera raccomandata;
 - (ii) in caso di notifiche e comunicazioni effettuate tramite posta elettronica, alla data dell'effettiva ricezione del messaggio di posta elettronica, in formato leggibile, e solo qualora il messaggio sia indirizzato come indicato all'Articolo 13.01B.
- (c) Qualunque notifica o comunicazione effettuata dalla Provincia nei confronti della Banca tramite posta elettronica dovrà:
 - (i) specificare il codice numerico di identificazione del presente Contratto generato dalla Banca e indicato sul frontespizio del presente Contratto quale "FI N°" nell'oggetto; e
 - (ii) essere effettuata inviando in allegato al messaggio di posta elettronica la notifica o comunicazione sottoscritta con firma autografa, per conto della Provincia, da un firmatario autorizzato, in caso di poteri di rappresentanza della Provincia esercitabili a firma singola, o da due o più firmatari autorizzati, in caso di poteri di rappresentanza della Provincia esercitabili in forma congiunta, in formato di immagine elettronica non modificabile (pdf, tif o altro formato non modificabile concordato tra le Parti).
- (d) Le notifiche emesse dalla Provincia ai sensi di ogni disposizione del presente Contratto, qualora richiesto dalla Banca, saranno consegnate alla Banca unitamente alla documentazione comprovante in modo soddisfacente la competenza della persona o delle persone autorizzate a firmare tale notifica a nome della Provincia e alla firma depositata autenticata di questa persona o di queste persone.
- (e) Senza pregiudizio per la validità della comunicazione o notifica effettuata mediante posta elettronica, in conformità alle disposizioni di cui al presente Articolo 13.01 per quanto applicabili, le notifiche, comunicazioni e documenti, di seguito indicati, saranno inviati anche tramite lettera raccomandata all'altra Parte, al più tardi entro il Giorno Lavorativo immediatamente successivo all'invio effettuato mediante posta elettronica:
 - (i) qualsiasi notifica e comunicazione relativa a RICHIESTA DI ESTINZIONE ANTICIPATA, CONFERMA, evento di cui all'Articolo 10 del Contratto di Prestito e qualsiasi richiesta di rimborso; e
 - (ii) qualsiasi altra notifica, comunicazione o documento richiesto dalla Banca.
- (f) Le Parti concordano che ogni comunicazione effettuata secondo le modalità di cui sopra (incluso l'invio effettuato tramite posta elettronica) sarà considerata una comunicazione validamente effettuata e costituirà un mezzo di prova ammissibile in giudizio e avrà lo stesso valore probatorio di una scrittura privata tra le parti.

13.01B Indirizzi

L'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica (e, ove esistente, il dipartimento o la funzione alla cui attenzione la comunicazione deve essere inviata) di ciascuna parte per ogni comunicazione da effettuarsi o documento da inviare ai sensi del o in connessione con il presente Contratto, sono i seguenti:

Per la Banca

All'attenzione di: OPS/MA/1-PUB SEC (IT,
MT)&RG OP

100 boulevard Konrad Adenauer



L-2950 Lussemburgo

E-mail: EIB-MA-Implementation@eib.org

Per la Provincia

All'attenzione di: Servizio Bilancio

Corso Garibaldi, 59

I-42121 Reggio Emilia

E-mail: servizio.bilancio@provincia.re.it

13.01C Notifica dei dettagli per le comunicazioni

La Banca e la Provincia dovranno tempestivamente notificare per iscritto all'altra parte qualunque modifica nei propri dettagli per le comunicazioni.».

- 4.2.** L'Allegato D (Definizione di Euribor) al Contratto di Prestito viene sostituito dal nuovo allegato D di cui all'Allegato 1 (Definizione di EURIBOR) alla presente Lettera.

5. DICHIARAZIONI

Il Prenditore dichiara che tutte le dichiarazioni e le garanzie che sono ripetute nell'ambito del Contratto di Prestito sono corrette sotto ogni aspetto (con riferimento ai fatti e alle circostanze esistenti in tale momento) (i) alla data in cui il Prenditore sottoscrive la presente Lettera e (ii) alla Data di Efficacia.

Il Prenditore dichiara che alla data in cui il Prenditore sottoscrive la presente Lettera e alla Data di Efficacia nessun evento o circostanza che costituisca o che, con il mero trascorrere del tempo o in seguito all'esercizio di una facoltà discrezionale ai sensi del Contratto di Prestito costituirebbe un evento di cui all'Articolo 10 del Contratto di Prestito si è verificato né permane in essere.

6. DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

Con la presente lettera, il Prenditore riconosce e conferma il vincolo costituito a garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di natura pecuniaria assunti dallo stesso in forza del Contratto di Prestito, come modificati ai sensi della presente Lettera, mediante le Delegazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 206 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 a favore della Banca, in conformità all'articolo 7.01 del Contratto di Prestito.

Il Prenditore (i) si impegna a comunicare per tempo all'istituto tesoriere in carica pro-tempore l'importo delle rate semestrali dovuto per capitale ed interessi anche in base ai nuovi piani di ammortamento di cui alla presente Lettera e (ii) farà sì che l'istituto tesoriere in carica pro-tempore prenda atto delle pattuizioni della presente Lettera ed assuma, per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi che ne scaturiscono.

A tal fine, entro e non oltre il 30 luglio 2020, la Banca dovrà ricevere le Delegazioni di pagamento relative al Contratto di Prestito, come modificato dalla presente Lettera al fine di includere i nuovi piani di ammortamento, complete delle relate di notifica al tesoriere e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore, trasmesse dal Prenditore in originale a mezzo corriere al seguente indirizzo:

European Investment Bank

Via Sardegna, 40

I-00187 Roma

All'attenzione di: Dott. Romolo ISAIA

In caso di mancata o erronea produzione delle suddette Delegazioni di pagamento entro il 30 luglio 2020, la Banca avrà facoltà di risolvere la presente Lettera ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con conseguente applicazione al Contratto di Prestito dei termini e condizioni originariamente



previsti, ivi incluse le Delegazioni di pagamento originarie.

7. VARIE

- 7.1.** Salvo quanto disposto dall'articolo 1 della presente Lettera, nessuna disposizione della presente Lettera riduce, limita, pregiudica o in altro modo modifica i diritti della Banca di cui al Contratto di Prestito.
- 7.2.** La presente Lettera non costituisce (e non è intesa a costituire) consenso, accordo, modifica, proroga o rinuncia in relazione ai termini, alle disposizioni o alle condizioni del Contratto di Prestito, salvo quanto qui espressamente previsto. La Banca si riserva espressamente qualsiasi altro diritto o rimedio che possa essere esercitato alla data della presente o in seguito.
- 7.3.** I termini e le condizioni del Contratto di Prestito sono qui confermati e rimangono in vigore ed efficaci e i termini della presente Lettera sono interpretati restrittivamente, senza pregiudizio per i diritti e i poteri della Banca nell'ambito del Contratto di Prestito, compresi tutti i diritti e i rimedi in relazione a qualsiasi altro inadempimento che: (i) non sia stato comunicato prima della data della presente Lettera alla Banca, (ii) permanga in essere e a cui la Banca non abbia rinunciato prima della data della presente Lettera, o (iii) che si verifichi alla data della presente Lettera o successivamente.
- 7.4.** La Banca sottoscrive la presente Lettera facendo affidamento sulla veridicità, completezza e accuratezza delle informazioni fornite alla Banca dal Prenditore fino alla data odierna. Resta salvo qualsiasi diritto che la Banca possa vantare in ogni momento in relazione a qualsiasi altra circostanza o questione diversa da quelle specificamente indicate nella presente Lettera o in relazione alla non veridicità, completezza e accuratezza delle informazioni fornite dal Prenditore, che rimane valido ed efficace.
- 7.5.** Le Parti riconoscono e accettano che qualsiasi violazione della presente Lettera, compresa (a titolo esemplificativo) qualsiasi violazione di un impegno contenuto nella presente Lettera o falsa dichiarazione, costituisce un evento di cui all'Articolo 10 del Contratto di Prestito.
- 7.6.** Il Prenditore deve, su richiesta della Banca e a proprie spese, compiere tutte le azioni e le operazioni necessarie o auspicabili per dare efficacia alle modifiche effettuate o da effettuare ai sensi della presente Lettera.
- 7.7.** Alla presente Lettera si applicano, con le dovute modifiche e adeguamenti, gli articoli 11.01 (*Legge applicabile*), 11.02 (*Luogo dell'adempimento*), 11.03 (*Giurisdizione Competente*), 12.01 (*Comunicazioni*) del Contratto di Prestito.

8. DATA DI EFFICACIA

La presente lettera è sottoscritta digitalmente con firma elettronica qualificata.

Vi preghiamo di inviarci, entro e non oltre il giorno 19 giugno 2020 alle ore 12.00, copia della presente Lettera debitamente firmata digitalmente con firma elettronica qualificata da parte dei rappresentanti autorizzati del Prenditore, per accordo ed accettazione, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo bei-bancaeuropea@pec.it mettendo in copia i seguenti indirizzi e-mail e.vergnano@eib.org; l.pavoni@ext.eib.org; a.iacomucci@eib.org; e.apollonio@eib.org, unitamente a copia (i) di documentazione comprovante che la sottoscrizione della presente Lettera da parte del Prenditore è stata debitamente autorizzata dai competenti organi, (ii) dei documenti da cui si evincono i poteri in virtù dei quali i suddetti rappresentanti avranno proceduto alla sottoscrizione (se non già consegnati in precedenza alla Banca), e (iii) dei rapporti di verifica delle predette firme digitali.

La presente Lettera diventerà efficace alla data in cui la Banca abbia comunicato al Prenditore (i) di aver concluso le procedure interne di approvazione dell'operazione proposta ai sensi della presente lettera e (ii) di aver ricevuto copia della presente Lettera debitamente firmata digitalmente



con firma elettronica qualificata come sopra indicato (la "**Data di Efficacia**").

Dalla Data di Efficacia i riferimenti nel Contratto di Prestito al "presente Contratto" e riferimenti simili sono intesi e interpretati come riferimenti al Contratto di Prestito, come modificato dalle disposizioni della presente Lettera.

* * *

Distinti saluti.

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Romolo ISAIA

Eleonora VERGNANO

Per accordo ed accettazione per conto e in nome di,
Provincia di Reggio Emilia
in qualità di Prenditore

(nome e funzione)

Data:



Allegato 1 alla Lettera

Allegato D

Definizione di EURIBOR

A. EURIBOR

Per “**EURIBOR**” s’intende

- (a) in relazione ad un periodo di riferimento inferiore ad un mese, lo Screen Rate (come di seguito definito) per la durata di un mese;
- (b) in relazione ad un periodo di riferimento pari ad uno o più mesi per il quale uno Screen Rate è disponibile, lo Screen Rate applicabile per una durata pari al corrispondente numero di mesi; e
- (c) in relazione ad un periodo di riferimento superiore ad un mese per il quale uno Screen Rate non sia disponibile, il tasso derivante da una interpolazione lineare di due Screen Rate, uno applicabile in relazione al periodo immediatamente più breve e l’altro in relazione al periodo immediatamente più lungo rispetto alla durata del periodo di riferimento,

(ciascuno dei periodi in relazione al quale il tasso d’interesse è considerato o dai quali i tassi vengono interpolati costituisce il “**Periodo di Riferimento**”).

Ai fini dei paragrafi (b) e (c) che precedono:

- (i) “**disponibile**” indica i tassi, per specifiche determinate scadenze, calcolati e pubblicati dal Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), o qualsiasi altra corrispondente agenzia indicata dall’European Money Markets Institute (EMMI), sotto l’egida dell’EMMI e dell’EURIBOR ACI, o di eventuali soggetti che dovessero subentrare nella funzione svolta dall’EMMI e EURIBOR ACI, come stabilito dalla Banca; e
- (ii) “**Screen Rate**” indica il tasso di interesse per depositi in Euro per il periodo di riferimento rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles), o ad un’ora successiva di gradimento della Banca, di un giorno (“**Reset Date**”) che cade 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento immediatamente precedenti la data d’inizio del relativo periodo di riferimento, e pubblicato da Reuters sulla pagina EURIBOR 01 o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, da qualsiasi altra pubblicazione del tasso scelta per tale scopo dalla Banca.

Nel caso in cui tale Screen Rate non sia pubblicato, la Banca dovrà richiedere ai principali uffici situati nell’eurozona di quattro principali istituti di credito di primaria importanza, selezionati dalla Banca, di rilevare i tassi per depositi di importo in Euro paragonabile all’importo in oggetto offerti da ciascuno di essi alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa alla Reset Date ad altri istituti di credito di pari importanza sul mercato interbancario degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti alla terza fase dell’Unione economica e monetaria e per un periodo pari al Periodo di Riferimento in questione. Se almeno 2 (due) tassi vengono forniti, il tasso per quella Reset Date sarà pari alla media aritmetica dei tassi forniti.

Qualora siano comunicati alla Banca, ai sensi di quanto precede, meno di due tassi, il tasso di interesse alla Reset Date sarà pari alla media aritmetica dei tassi comunicati alla Banca stessa da istituti di credito di primaria importanza operanti sul mercato interbancario degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, selezionati dalla Banca, rilevati alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa di 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento successivi alla Reset Date, offerti ad altri istituti di credito di primaria importanza per un prestito di importo in Euro paragonabile all’importo in oggetto e per il Periodo di Riferimento in questione.

Se il tasso non è determinabile come previsto sopra, l’EURIBOR sarà il tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla Banca che includa tutti i costi della Banca per il finanziamento della relativa Tranche sulla base del tasso di riferimento della Banca



applicabile in quel momento o di un metodo alternativo di determinazione del tasso di ragionevole valutazione da parte della Banca.

B. GENERALE

Ai fini delle precedenti definizioni:

- (a) tutte le percentuali risultanti da ogni calcolo cui si fa riferimento nel presente Allegato saranno arrotondate, se necessario, alla millesima frazione di punto percentuale più prossima, con le metà arrotondate all'intero superiore;
- (b) la Banca informerà senza ritardo il Prenditore dei tassi da essa ricevuti; e
- (c) se una delle disposizioni precedenti diviene in contrasto con quelle approvate sotto l'egida dell'EMMI e EURIBOR ACI (o da ogni eventuale soggetto che dovesse subentrare nella funzione svolta dall'EMMI e dall'EURIBOR ACI, come stabilito dalla Banca), la Banca può, mediante notifica al Prenditore, modificare la disposizione per renderla coerente con le suddette altre disposizioni.



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 401 del 19/06/2020.

Reggio Emilia, li 19/06/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA